

## ALLIANZ ULTRA: REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI

Questo documento illustra il **regolamento di Allianz ULTRA (il “Regolamento”)** e contiene l’insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo **Allianz ULTRA**, con particolare riferimento ai meccanismi di aggiornamento delle garanzie scelte dal Contraente. Le condizioni di assicurazione di dettaglio relative a ciascun prodotto sono descritte e regolate all’interno dei relativi Set Informativi.

### 1) Definizioni

Al fine di rendere più chiara la lettura del **Regolamento** si definisce di seguito il significato di alcune espressioni ricorrenti all’interno del presente documento.

**Allianz ULTRA:** il modello assicurativo creato da Allianz per consentire ai propri Clienti di gestire le loro diverse esigenze assicurative e di comporre il proprio **Programma di protezione** all’interno di una relazione contrattuale unitaria ed elastica.

Tale relazione è caratterizzata dall’impegno di Allianz di rivedere periodicamente e, se del caso, aggiornare i propri prodotti, denominati **Ambiti di rischio**, applicando le condizioni di assicurazione più aggiornate (contenute nell’ultima **Edizione applicabile**) anche ai rapporti già in essere. L’applicazione delle condizioni aggiornate in corso di rapporto consente all’Assicurato di poter beneficiare del **Diritto alla miglior liquidazione** e di veder applicato da Allianz, in caso di sinistro, il miglior indennizzo tra quello previsto dall’**Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro e quello riconosciuto dall’**Edizione** originariamente acquistata. Rimane fermo il diritto dell’Assicurato di avvalersi della **Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie**.

**Ambiti di rischio:** i prodotti offerti da Allianz ai Clienti **Allianz ULTRA** per soddisfare le loro esigenze di copertura dei diversi rischi che riguardano la persona e il patrimonio. Gli **Ambiti di rischio** prevedono la possibilità di scegliere, al loro interno, la **Soluzione** di garanzia preferita e possono essere acquistati separatamente o in formule combinate che compongono il **Programma di protezione** del Cliente.

**Edizione:** le condizioni di assicurazione contenute in ognuno degli **Ambiti di rischio**. E’ identificata dall’anno e dal mese del suo rilascio. Ogni successiva variazione delle condizioni di assicurazione comporterà, per ciascun **Ambito di rischio** interessato, il rilascio di una nuova ed aggiornata **Edizione**, anch’essa identificata dall’anno e mese del relativo rilascio. Ciascun **Ambito di rischio** sarà regolato dall’ultima **Edizione** rilasciata al tempo del suo acquisto. L’eventuale rilascio di una nuova **Edizione** in corso di contratto la renderà **Edizione applicabile** al contratto e consentirà all’Assicurato di beneficiare del **Diritto alla miglior liquidazione**.

**Edizione applicabile:** l'Edizione che si applica a una Polizza in corso, a partire dalla prima scadenza annuale (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno) successiva al rilascio dell'Edizione stessa, nei termini e fermi i limiti di cui al successivo art. 10.

**Soluzione:** il livello di servizio e di copertura scelto dal Contraente all'interno dell'**Ambito di rischio** in funzione della maggiore o minore ampiezza dei servizi assicurativi richiesti.

**Programma di protezione:** l'insieme degli **Ambiti di rischio** e delle **Soluzioni** di garanzie selezionate e scelte dal Contraente, all'atto della sottoscrizione iniziale della **Polizza** o successivamente.

**Polizza:** il documento contrattuale sottoscritto dal Contraente in cui viene descritto il **Programma di protezione** acquistato e vengono raccolte le dichiarazioni del Contraente medesimo.

**Diritto alla miglior liquidazione:** il diritto per l'Assicurato di ottenere, in caso di sinistro, il miglior indennizzo tra quello previsto per il medesimo rischio assicurato dall'**Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro e quello riconosciuto dall'**Edizione** originariamente acquistata. Rimane fermo il diritto dell'Assicurato di avvalersi della **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**.

**Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie:** la facoltà, sempre concessa all'Assicurato, di non accettare la miglior liquidazione eventualmente effettuata da Allianz sulla base **dell'Edizione applicabile e di chiedere, in caso di sinistro**, di essere comunque indennizzato secondo le condizioni di assicurazione contenute negli **Ambiti di rischio** vigenti al tempo della sottoscrizione della **Polizza**.

## 2) Cos'è Allianz ULTRA?

È un modello assicurativo che fornisce al Contraente la possibilità di costruire il suo personale **Programma di protezione**, idoneo a soddisfare in modo mirato le esigenze di copertura di cui sente e sentirà il bisogno.

Con **Allianz ULTRA** il Contraente potrà assemblare le sue **Soluzioni** di garanzia all'interno di una relazione contrattuale elastica e dinamica e scegliere i singoli **Ambiti di rischio**, che comporranno il **Programma di protezione**.

Il Contraente potrà integrare o modificare il **Programma di protezione**, in funzione delle mutate esigenze di copertura, allargando o restringendo gli **Ambiti di rischio**, scegliendone di nuovi o eliminandone alcuni secondo le relative condizioni di assicurazione.

Con **Allianz ULTRA** l'Assicurato potrà inoltre beneficiare, in sede di liquidazione del danno, delle eventuali condizioni migliorative contenute nelle **Edizioni** di volta in volta **applicabili** (se diverse rispetto a quella originariamente acquistata).

## 3) Cosa Offre Allianz ULTRA?

Con il sistema **Allianz ULTRA** il Contraente potrà comporre il suo **Programma di protezione**, sottoscrivendo la propria **Polizza** e scegliendo tra gli **Ambiti di rischio** finalizzati alla protezione del patrimonio e della persona.

A titolo esemplificativo gli **Ambiti di rischio** offerti da Allianz possono riguardare:

- Fabbricato
- Contenuto
- Furto e rapina
- Catastrofi naturali
- Responsabilità civile della casa
- Responsabilità civile della famiglia
- Tutela legale
- Animali domestici

Ferma la necessaria valutazione di coerenza dell'offerta con le richieste ed esigenze del Contraente da parte dell'Agente, all'interno di ciascun **Ambito di rischio** il Contraente potrà selezionare una determinata **Soluzione** scegliendo tra quelle proposte da Allianz in funzione del maggiore o minore livello dei servizi assicurativi richiesti.

La selezione iniziale del **Programma di protezione** potrà esser modificata, integrando il **Programma di protezione** con altri **Ambiti di rischio**, o cambiando, all'interno dello stesso **Ambito di rischio**, la **Soluzione** prescelta in funzione di un'eventuale sopravvenuta maggiore o minore esigenza di copertura. Il Contraente potrà anche chiedere di escludere, in vista delle scadenze inizialmente prescelte, gli **Ambiti di rischio** dei quali riterrà di non sentire più il bisogno, alle condizioni meglio specificate dal presente **Regolamento**.

Allianz nel tempo potrà prevedere nuovi **Ambiti di rischio** o modificare o eliminare alcuni tra quelli previsti al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale richiesta di integrazione del **Programma di protezione** in corso di contratto avverrà alle condizioni di assicurazione previste al tempo della relativa richiesta.

#### **4) Il Programma di protezione e l'impegno di Allianz**

Allianz si impegna a monitorare costantemente i contenuti dei singoli **Ambiti di rischio**, di **Edizione in Edizione**, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.

L'impegno di Allianz a riesaminare ed eventualmente migliorare i livelli di servizio, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di sostenibilità tecnica delle coperture, attribuirà all'Assicurato la possibilità di disporre, senza sostenere alcun onere aggiuntivo, di coperture sempre aggiornate ed al passo coi tempi e di vedersi riconosciuto, quando applicabile, il **Diritto alla migliore liquidazione**, ferma la **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**. A tal fine il **Programma di protezione** inizialmente sottoscritto dal Contraente potrà evolvere, includendo le nuove e diverse condizioni di assicurazione eventualmente previste nelle **Edizioni applicabili** successive a quella vigente al tempo della stipula della **Polizza**.

Per questa ragione, sottoscrivendo la **Polizza**, il Contraente prenderà atto dell'impegno di Allianz e dichiarerà sin dal principio di accettare (anche per conto dell'Assicurato, se diverso dal Contraente) i meccanismi di evoluzione delle condizioni di assicurazione attraverso i quali la Compagnia potrà rilasciare nuove **Edizioni applicabili**, che saranno da intendersi come naturalmente integrative di quelle inizialmente acquistate, dando luogo all'adeguamento delle condizioni stesse, nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 10.

## **5) Allianz ULTRA e gli Ambiti di rischio. Come comporre il Programma di protezione**

Ciascun **Ambito di rischio** costituisce un prodotto a sé stante, con proprie garanzie assicurative e proprie regole di funzionamento, che si trovano descritte nelle condizioni di assicurazione contenute nel relativo Set Informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della **Polizza**, unitamente al presente **regolamento**. Ciascun **Ambito di rischio** può essere acquistato singolarmente, laddove consentito, o in combinazione con altri **Ambiti di rischio** e prevede più **Soluzioni** crescenti, in funzione della maggiore ampiezza delle coperture (ad esempio, **Soluzioni Essential, Plus, Premium e Top**). Il Contraente potrà in corso di contratto sostituire la **Soluzione** inizialmente prescelta con altra, di maggiore o minore ampiezza, in funzione dei mutati bisogni ed esigenze (proprie e dell'Assicurato). L'insieme degli **Ambiti di rischio** acquistati ed indicati in **Polizza** integra il **Programma di protezione** del Cliente.

## **6) Durata della Polizza; durata e decorrenza dei singoli Ambiti di rischio**

La **Polizza** ha una durata variabile, dipendente dalla durata delle garanzie presenti negli **Ambiti di rischio** acquistati. La durata e la decorrenza delle garanzie relative a ciascun **Ambito di rischio** è indicata in **Polizza**, alle condizioni di assicurazione stabilite nei Set Informativi relativi ad ogni singolo **Ambito di rischio**. L'assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del premio, come disciplinato dal successivo articolo 7 «Pagamento del premio», fermi restando gli eventuali periodi di carenza previsti nelle condizioni di assicurazione dei singoli **Ambiti di rischio**.

## **7) Pagamento del premio**

Alla prima emissione la **Polizza** espone il premio totale annuale, corrispondente alla somma dei premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** acquistato, con indicazione dell'eventuale frazionamento rateale e delle relative imposte.

Il premio, pur frazionabile, sarà sempre indicato su base annuale e potrà essere assoggettato a meccanismi di indicizzazione da far valere di anno in anno, in caso di durate poliennali o in caso di rinnovo automatico, anche in relazione a singoli **Ambiti di rischio**. Nel caso in cui, in corso di contratto, il Contraente modifichi il suo **Programma di protezione**, acquistando nuovi **Ambiti di rischio**, escludendone alcuni, aumentando o diminuendo il livello di servizio relativo ad un **Ambito di rischio** già acquistato, sarà esposto il nuovo **Programma di protezione** ed i premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** che lo compongono, comprensivi delle relative imposte, indicando il nuovo premio complessivo da versare alla successiva scadenza annuale. Nel caso in cui venga richiesta la decorrenza immediata di

nuove garanzie aggiuntive, la **Polizza** riporterà separatamente l'eventuale rateo di premio da pagare dal giorno di effettiva decorrenza delle nuove garanzie fino alla prima scadenza annuale (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno).

## **8) Acquisto di nuovi Ambiti di rischio e modifica del Programma di protezione**

In corso di contratto, previa valutazione di coerenza da parte dell'Agente, il Contraente potrà aumentare il suo livello di protezione acquistando altri **Ambiti di rischio, eventualmente non offerti al tempo della sottoscrizione della Polizza**, idonei a soddisfare eventuali nuovi bisogni o nuove esigenze assicurative.

In tal caso, la decorrenza delle garanzie previste dal nuovo o dai nuovi **Ambiti di rischio** sarà fatta coincidere con la prima scadenza annuale della Polizza (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno), onde allineare la gestione dei diversi **Ambiti di rischio**, anche quanto al pagamento del premio complessivamente dovuto.

Il pagamento del nuovo premio annuale complessivamente dovuto sarà effettuato con le modalità indicate nel **nuovo documento di Polizza, che il Contraente dovrà sottoscrivere**.

Nel caso in cui il Contraente chieda la decorrenza anticipata od immediata delle coperture, la durata del nuovo **Ambito di rischio** sarà pari alla sommatoria della frazione di anno mancante al completamento della annualità in corso con la durata naturale (annuale o poliennale) del nuovo **Ambito di rischio**.

In tal caso sarà richiesto, prima dell'attivazione della garanzia, il pagamento del conguaglio di premio relativo alla frazione d'anno da coprire prima della successiva decorrenza annuale.

Nel caso in cui la modifica del **Programma di protezione** avvenga successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 12.

## **9) Modifica dell'Ambito di rischio**

In corso di contratto, previa valutazione di coerenza con le sue richieste ed esigenze da parte dell'Agente, il **Contraente** potrà modificare, allargandolo o restringendolo, il suo livello di protezione all'interno del medesimo **Ambito di rischio**, ad esempio passando ad una **Soluzione** superiore o inferiore rispetto a quella inizialmente prescelta.

La modifica potrà avvenire in occasione della scadenza ma anche prima della scadenza dell'**Ambito di rischio** inizialmente acquistato, con ogni conseguente regolazione del premio.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 1897 c.c. in caso di diminuzione del rischio assicurato.

Nel caso in cui la modifica del **Programma di protezione** avvenga successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 12.

## **10) Manutenzione, aggiornamento, revisione di Allianz ULTRA e nuove Edizioni applicabili**

Allianz - con regolare cadenza temporale e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche normative o di altre circostanze che possano incidere sul rischio assicurato - riesaminerà il contenuto e la formulazione degli **Ambiti di rischio**. Il riesame sarà finalizzato a migliorare gli standard di servizio nonché l'accuratezza, la chiarezza e la semplicità delle condizioni di assicurazione. **A tal fine si terrà conto anche degli andamenti e della sostenibilità tecnica** relativa alle **Soluzioni** di garanzia offerte nonché dei generali interessi delle

categorie di Clienti per le quali sono stati concepiti i diversi **Ambiti di rischio**. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, alla luce di tale attività di monitoraggio e revisione, la Compagnia potrà modificare i contenuti di uno o più **Ambiti di rischio** rilasciando una **nuova Edizione**. In tal caso le eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione saranno applicate **a tutti i contratti in essere in occasione del primo rinnovo annuale di Polizza** (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno) successivo al rilascio della nuova **Edizione**, nei limiti di quanto di seguito descritto. Se, tuttavia, la **Polizza** dovesse rinnovarsi prima dell'inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova **Edizione**, l'applicazione sarà posticipata al successivo rinnovo annuale (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno), salvo che nel frattempo sia stata rilasciata e risulti applicabile una nuova ed ulteriore **Edizione**.

Non saranno oggetto di adeguamento (e resteranno quindi ferme quelle convenute in sede di stipula) le regole negoziali in materia di: clausola broker; frazionamento del premio; criteri di ridefinizione del premio per età ove previsti; decorrenza e durata della copertura (salvo quanto di seguito previsto per disdetta e recesso).

Manterranno validità anche in caso di rilascio di nuove Edizioni: le dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato prima della stipula del contratto; le eventuali designazioni di terzi vincolatari delle prestazioni risultanti dalle polizze o da appendici o da altri documenti contrattuali ad esse collegati ed altrimenti denominati; eventuali pattuizioni inerenti al tacito rinnovo della **Polizza**.

L'adeguamento del contratto non pregiudicherà i diritti già maturati dal Contraente o dall'Assicurato prima che la nuova **Edizione** sia divenuta applicabile. E così, esemplificativamente, le eventuali variazioni dei termini e/o delle modalità di comunicazione della disdetta e/o del recesso, oppure delle regole di evoluzione delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo e del premio previste dalla clausola di "Adeguamento automatico annuale", ove richiamata in Polizza e presente nei Set Informativi degli Ambiti di Rischio, varranno soltanto a partire dal secondo rinnovo annuale successivo al rilascio della nuova **Edizione**. Tale differimento consentirà al Contraente, che non intenda accettare tali adeguamenti, di poter esercitare il proprio diritto di disdetta del contratto entro i termini contrattualmente previsti.

Esempio:

*Nel mese di marzo 2024 la Compagnia rilascia una nuova **Edizione** in cui ha modificato sia il perimetro di alcune garanzie sia i criteri di adeguamento annuale del premio e delle somme assicurate previste dalla clausola di "Adeguamento automatico annuale" se richiamata in Polizza.*

*Per una **Polizza** in scadenza a maggio dello stesso anno tale **Edizione (Edizione applicabile)** si applicherà: (i) al momento del rinnovo (maggio 2024) con riferimento alle modifiche apportate alle garanzie, fermo il **Diritto alla miglior liquidazione** descritto all'art. 11; (ii) al successivo rinnovo annuale (maggio 2025) con riferimento ai criteri di adeguamento annuale del premio e delle somme assicurate, se previsto in Polizza, fermo l'esercizio del diritto di disdetta entro i termini contrattualmente previsti per la scadenza di maggio 2025.*

Qualora la **Polizza** dovesse invece rinnovarsi entro aprile dell'anno 2024 la nuova **Edizione (Edizione applicabile)** si applicherà: (i) al momento del rinnovo (aprile 2025) con riferimento alle modifiche apportate alle garanzie, fermo il **Diritto alla miglior liquidazione** descritto all'art. 11; (ii) al successivo rinnovo annuale (aprile 2026) con riferimento ai criteri di adeguamento annuale del premio e delle somme assicurate, se previsto in Polizza, fermo l'esercizio del diritto di disdetta entro i termini contrattualmente previsti per la scadenza di aprile 2026.

Le condizioni di assicurazione previste nella nuova **Edizione** saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz e, con riferimento all'**Edizione applicabile**, nell'area riservata del Contraente, indicando la data dell'ultima **Edizione** aggiornata. Allianz, inserirà nell'area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli **Ambiti di rischio** acquistati previste dalla nuova **Edizione**, indicando se si tratti di modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta o se si tratti di revisioni e variazioni introdotte dalla Compagnia per il miglioramento complessivo e la sostenibilità dei prodotti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.

Le condizioni di assicurazione originariamente sottoscritte saranno comunque mantenute in evidenza nell'area riservata del Contraente.

Allianz darà informazione al Contraente della pubblicazione dell'Edizione applicabile sull'area riservata.

All'atto della sottoscrizione della **Polizza** e nei casi di successiva sottoscrizione di nuova **Polizza** - sottoscrizioni sempre precedute dalla valutazione della coerenza con le richieste e le esigenze del Contraente effettuata dall'Agente - il **Contraente** dichiarerà per iscritto di conoscere ed approvare il presente **Regolamento** (o, comunque, il Regolamento vigente al momento della successiva sottoscrizione) ed il meccanismo di applicazione al contratto delle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione previste dalle successive **Edizioni** realizzate durante la vigenza del contratto.

### **11) Diritto alla miglior liquidazione, modalità di esercizio della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie in caso di sinistro e supporto delle Agenzie**

Al fine di privilegiare l'interesse dell'Assicurato, il sinistro sarà gestito e liquidato applicando le migliori condizioni di assicurazione tra quelle previste nell'ultima **Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro e quelle sottoscritte e contenute negli Ambiti di rischio originariamente acquistati, tutte presenti nella sua area riservata. (**Diritto alla miglior liquidazione**).

Fermo quanto sopra, in caso di sinistro, l'Assicurato può chiedere, che il sinistro medesimo sia liquidato alle condizioni di assicurazione contenute negli Ambiti di rischio originariamente acquistati e descritti nell'Edizione vigente al tempo della sottoscrizione della Polizza (**Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**).

*Se ad esempio nell'**Edizione applicabile**, per una data garanzia, fosse prevista una riduzione di indennizzo di 350 euro rispetto alla riduzione di 200 euro prevista nell'**Edizione** originariamente sottoscritta, in caso di*



*sinistro del valore di 1.500 euro all'Assicurato, in forza del **Diritto alla miglior liquidazione**, verrebbe riconosciuto un indennizzo di 1.300 euro contro una liquidazione di 1.150 euro calcolata secondo le condizioni previste dall'**Edizione applicabile**.*

*Analogamente, qualora ad esempio nell'**Edizione applicabile**, per una data garanzia, fosse prevista una riduzione di indennizzo di 200 euro rispetto alla riduzione di 500 euro prevista nell'Edizione originariamente sottoscritta, in caso di un sinistro del valore di 2.000 euro all'Assicurato, in forza del **Diritto alla miglior liquidazione**, verrebbe riconosciuto un indennizzo di 1.800 euro, contro una liquidazione di 1.500 euro calcolata secondo le condizioni previste dall'Edizione originariamente sottoscritta.*

Nel caso in cui l'Assicurato voglia avvalersi della **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**, dovrà rivolgersi al proprio Agente quale soggetto deputato alla gestione del rapporto. In questo caso il rapporto – limitatamente alla gestione e liquidazione del sinistro in questione – sarà regolato dalle condizioni di assicurazione contenute nell'**Edizione originariamente sottoscritta dal Contraente**.

**Eventuali** sinistri successivi saranno gestiti e liquidati applicando il **Diritto alla miglior liquidazione**, **ferma sempre la possibilità per l'Assicurato di avvalersi della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**.

Le prestazioni che prevedono il pagamento diretto da parte della Compagnia ad un soggetto terzo incaricato di eseguire tali prestazioni saranno erogate per il tramite della rete di fornitori di cui la Compagnia si avvale al momento della denuncia del sinistro, fermi sia il **Diritto alla miglior liquidazione** che la **possibilità per l'Assicurato di avvalersi della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**.

La **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie** non trova applicazione nelle ipotesi in cui la modifica contrattuale e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro, sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

Resta inteso che la **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie** non sarà neppure applicabile nei casi in cui l'adeguamento delle condizioni contrattuali non incida sulla prestazione indennitaria in caso di sinistro; ciò, in particolare, quando le modifiche comportino: (i) interventi volti a chiarire/esplicare le caratteristiche dei soggetti assicurati e/o delle garanzie; (ii) la variazione degli strumenti di pagamento consentiti (in conformità alla normativa di riferimento e sempre fatta salva la possibilità di pagamento attraverso il canale agenziale); (iii) variazioni dei criteri di adeguamento automatico del premio (c.d. indicizzazione).

Il meccanismo dinamico di evoluzione ed aggiornamento di **Allianz ULTRA** e la conseguente previsione del **Diritto alla miglior liquidazione** e della **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie** non saranno vevoli per eventuali **Edizioni** speciali create per determinati segmenti di clientela.



## **12) Modifica del Programma di protezione e degli Ambiti di rischio, Diritto alla miglior liquidazione e Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie in caso di rilascio di nuova Edizione**

Nel caso in cui il Contraente, previa valutazione di coerenza con le sue richieste ed esigenze da parte dell'Agente, decida di modificare il suo **Programma di protezione**, potrà farlo aderendo formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime **Edizioni**, **per tutti gli Ambiti di rischio facenti parte del suo Programma di protezione**, anche se non oggetto della richiesta di modifica. In tal caso il Contraente potrà sottoscrivere una nuova **Polizza** e non saranno più applicabili le condizioni di assicurazione originarie. Il **Diritto alla miglior liquidazione** e la connessa **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie** varranno quindi solo in relazione alle eventuali successive **Edizioni**.

La presente disposizione non si applica:

- quando il Contraente non richieda modifiche del Programma di protezione ma si limiti ad esercitare, rispetto ad uno o più Ambiti di rischio, il diritto di disdetta contrattualmente previsto in suo favore;
- quando, al tempo della richiesta di modifica, non siano state rilasciate **Edizioni** diverse da quelle vigenti al tempo della stipula della **Polizza**.

## **13) Recesso e diritto di disdetta**

Qualora previsto il diritto di recesso in caso di sinistro, Allianz non potrà esercitarlo in tutti i casi in cui il Contraente abbia sottoscritto la nuova **Polizza**. In tal caso il diritto di recesso, previsto dalla nuova **Polizza**, varrà soltanto per i sinistri successivi.

In ogni caso il recesso vale per un singolo **Ambito di rischio** e non si estende agli altri che eventualmente compongono il **Programma di protezione**.

Per gli **Ambiti di rischio** soggetti a tacito rinnovo, il Contraente sarà libero di esercitare la propria disdetta su ciascun singolo **Ambito di rischio**, mantenendo viva l'operatività degli altri **Ambiti di rischio** che eventualmente compongono il suo **Programma di protezione**.

L'eventuale scelta di ridurre il **Programma di protezione**, escludendo un **Ambito di rischio**, potrà essere effettuata in ogni momento, nel rispetto delle regole di disdetta di ciascun singolo **Ambito di rischio**.

Nel caso in cui la Compagnia intenda disdettare uno o più **Ambiti di rischio**, il Contraente potrà esercitare a sua volta il proprio diritto di disdetta per uno o più degli altri **Ambiti di rischio** non disdettati dalla Compagnia, anche oltre la scadenza del termine previsto a suo favore, ma comunque entro la nuova decorrenza di **Polizza** ed a condizione che non si siano verificati sinistri (tra la scadenza del termine di disdetta inizialmente previsto e la nuova decorrenza di **Polizza**).

## **14) Rinvio**

Per tutto quanto qui non specificamente disciplinato valgono le disposizioni e le condizioni di assicurazione descritte nel **Set Informativo** consegnato al Contraente unitamente al presente **Regolamento** prima della sottoscrizione della **Polizza**.